

**CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

ORDINE INTERPROVINCIALE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA
PROVINCIA DI PISA, MASSA CARRARA e LIVORNO di seguito denominato
“committente”, con sede legale in Pisa prov. (PI); partita I.V.A 80011200500, nella
persona del presidente sig. TRAUPE MARTHA, nata a BAGNO A RIPOLI (FI) il
06/07/1984 C.F. TRPMTH84L46A564L, esercente l'attività di ORDINE DELLA
PROFESSIONE DI OSTETRICA

e

- * La sig.ra DELL'AMICO PIETRINA , di seguito denominato “collaboratrice”, nata a CARRARA (MS) il 29/09/1958, domiciliata a [REDACTED] C.F.DLLPRN58P69B832H;

premessso

- che l'Ordine svolge funzioni di vigilanza deontologica e disciplinare, tutela le prerogative, l'indipendenza ed il decoro della professione ed assume il ruolo di rappresentanza della stessa a livello locale, per la quale intende avvalersi dell'apporto del lavoro della collaboratrice sulla sede di Pisa;
- che a sua volta la collaboratrice si è resa disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;

tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;

si stipula quanto segue:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. La collaboratrice si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
3. Oltre al corrispettivo pattuito il committente si impegna a versare quanto stabilito dalle norme vigenti (le ritenute previdenziali e ritenute assicurative contro gli infortuni, nonché le ritenute fiscali).
4. La collaboratrice dovrà svolgere a favore della committente le seguenti prestazioni: organizzazione corsi di aggiornamento ostetriche, preparazione del materiale e contatto con i professionisti;

Inserimento dati gestionali per predisporre l'autonoma tenuta della contabilità del collegio.

5. La collaboratrice potrà inoltre svolgere ulteriori prestazioni, le quali dovranno essere concordate per iscritto tra le parti con riguardo all'oggetto della prestazione e al compenso spettante.
6. La collaboratrice nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse della committente.
L'impossibilità ad eseguire la prestazione dovrà essere comunicata dalla collaboratrice al committente immediatamente; ove non possibile entro le 24 ore.
7. La presente collaborazione si intende a tempo determinato dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020.
Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a. r., con un periodo di preavviso di 30 giorni.
In mancanza del preavviso la parte recedente sarà obbligata a corrispondere all'altra una indennità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita da una somma pari a 1/12 (un dodicesimo) del compenso pattuito al successivo punto.
8. Per tale incarico la committente corrisponderà al collaboratore il seguente corrispettivo annuo netto: 7.200,00 €.
9. Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:
acconti mensili di 600,00 euro, mediante accredito bancario.
10. Quanto al rimborso delle spese sostenute e documentate dalla collaboratrice, per viaggio, vitto e alloggio, comunque relative a prestazioni rese fuori dal proprio comune di domicilio fiscale o dalla sede della committente dove viene prestata la collaborazione, così come per ogni altra spesa documentata si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione del presente contratto, lo stesso spetterà solo se le trasferte e le altre spese siano state preventivamente autorizzate dal committente.
11. In caso di infortunio sul lavoro, le parti convengono quanto segue:
 - per il giorno dell'infortunio e per i tre giorni successivi verrà comunque corrisposto il compenso convenuto senza decurtazione alcuna;
 - per i giorni successivi interverrà economicamente soltanto l'istituto INAIL, al quale l'azienda provvederà ad assicurare la collaboratrice dal giorno di inizio della sua collaborazione, sino a guarigione; sino al giorno di chiusura dell'infortunio il contratto di collaborazione si riterrà sospeso, restando confermata la data di scadenza del contratto stesso così come definita al punto 7.

La collaboratrice si impegna a comunicare immediatamente al committente il verificarsi di un evento di infortunio sul lavoro, visti gli adempimenti ai quali è tenuto per legge il committente.

In caso di impossibilità ad effettuare la propria prestazione causa intervenuta malattia, le parti concordano che per i primi 15 giorni di assenza non verranno effettuate decurtazioni dal compenso pattuito; per la parte di assenza eccedente i 15 giorni durante la validità del contratto e fino a 45 giorni, nell'arco di 360 giorni di calendario, il medesimo contratto si considererà sospeso; assenze ulteriori potranno determinare

ad iniziativa di una delle parti la risoluzione con effetto dal giorno di ricevimento della relativa comunicazione mediante raccomandata.

12. La ditta committente dichiara di essere in regola con gli adempimenti della legge 81/2008.
13. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato.
La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.
14. Ai sensi dell'art. 410 del CPC, in caso di vertenze che potranno sorgere per qualsiasi motivo, tra la committente ed la collaboratrice, le parti concordano nella necessità di esperire un tentativo di conciliazione in sede sindacale, rivolgendosi ad apposita commissione.
15. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si richiamano alle norme del titolo III del codice civile (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo, ed alle successive modificazioni ed integrazioni.
All'atto dell'erogazione dei compensi il committente opererà le ritenute fiscali (IRPEF ed addizionali), previdenziali (INPS) e assicurative (INAIL) come da disposizioni di legge vigenti.
Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dalla collaboratrice è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72. A tal fine il collaboratrice dichiara che l'opera in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione a ruoli o elenchi professionali e dichiara altresì di non essere iscritto in alcun albo professionale, ruolo od elenco.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pisa, 31 Dicembre 2019

Il committente

La collaboratrice



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pisa 31/12/19".

